

Fano, li 14.09.2021

*A tutte le Aziende interessate  
loro sedi*

**Circolare n. 16/2021**

**OGGETTO: COVID-19 - MISURE IN AMBITO SCOLASTICO, DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE.**

Il D.L. n.122/2021 del 10/09/2021 introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 **in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.**

Di seguito riportiamo le novità più rilevanti che:

**ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)**

**Scuola**

Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative fino al 31 dicembre 2021 è tenuto a possedere la Certificazione Verde.

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.

Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore.

**Università**

Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere il Green Pass.

I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, sono tenuti a verificare a campione il rispetto delle prescrizioni.

**Nel caso in cui l'accesso, sia nelle Scuole che nelle Università, sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.**

**OBBLIGO VACCINALE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIOSANITARIE**

**Dal 10 ottobre 2021** e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, si applica l'obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.



Le nuove norme riguardano tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc).

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni.

Le modalità di verifica saranno definite da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione.

Per i lavoratori interessati dall'obbligo, che non si vaccinano, è prevista la sospensione della prestazione lavorativa e di conseguenza non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Tale sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

### **ESENZIONI**

Le misure introdotte dal Decreto non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro  
Studio Associato*